



UNITA' DI DIREZIONE
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

Determinazione n. 664/2013

OGGETTO: Legge Regionale del 18.12.2007, n. 24 - art. 19, comma 3°.
SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IN FAVORE DEL SIG. TEDONE
VITO.

L'anno duemilatredici, il giorno 03 del mese di Dicembre, nella sede dell'ATER

IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

PREMESSO

- che il sig. Tedone Domenico, deceduto in data 05.05.2013, si era reso assegnatario in locazione dell'alloggio int. 4, sito in Viale Firenze n. 96 del Comune di Potenza;
- che, con istanza acquisita al protocollo dell'Azienda in data 29.05.2013 al n. 9192, il sig. Tedone Vito, quale nipote convivente dell'assegnatario, ha richiesto la voltura del contratto di locazione in suo favore;

PRESO ATTO che il richiedente ha autocertificato il possesso dello stato e delle qualità che rendono legittima ed ammissibile la domanda proposta;

VISTO l'art. 3, comma 2, penultimo periodo, della legge regionale n. 24/2007 il quale testualmente recita: "Gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini sono da considerarsi componenti del nucleo familiare principale purché non coniugati e non facenti parte di altro nucleo familiare prevalente. Si intende per tale quello nei cui confronti la persona ha un rapporto di parentela o di affinità più stretto";

VISTO l'art. 19, comma 3-bis, della citata legge regionale, come introdotto dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 2011, n. 15 il quale prevede che "Il subentro nella domanda o nell'assegnazione è riconosciuto, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, penultimo periodo, in favore degli ascendenti e dei discendenti anche se coniugati, fermo restando il biennio di convivenza, ai sensi di quanto previsto dal comma 3";

VISTO l'art. 33, comma 3, della legge regionale n. 7 del 16.04.2013 il quale ha modificato parzialmente il precitato comma 3-bis, sostituendo alle parole "anche se coniugati" con l'espressione "siano essi coniugati o meno";

PRESO ATTO che, per effetto degli intervenuti mutamenti legislativi come sopra evidenziati, il subentro nella domanda o nell'assegnazione è riconosciuto anche in favore degli ascendenti e dei discendenti, siano essi coniugati o meno, "purché conviventi da almeno due anni all'atto del decesso sia anagraficamente che di fatto";

RITENUTO

- che le precitate modifiche legislative hanno comportato la implicita disapplicazione, limitatamente ai soli casi di subentro in favore di ascendenti e discendenti, della espressione "non facenti parte di altro nucleo familiare prevalente", contenuta nel penultimo periodo dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 24/2007;
- che a tale conclusione, infatti, si perviene in virtù di una interpretazione coordinata ed organica del dettato normativo in quanto i titolari de quibus ove coniugati, necessariamente sono da considerarsi parte di altro nucleo familiare, diverso da quello dell'originario assegnatario, con l'ovvia conseguenza che lo status di coniugato, per il quale è ammesso il subentro, è da intendersi assolutamente prevalente rispetto alla originaria previsione della mancata appartenenza ad altro nucleo familiare prevalente;
- che ad analoga conclusione si perviene anche nella diversa fattispecie dell'assenza dello status di coniugato in quanto, ove si ritenesse che "gli ascendenti e discendenti" non coniugati non dovrebbero appartenere ad altro nucleo familiare prevalente, sarebbe inapplicabile il già citato art. 33, comma 3, della L.R. n. 24/2007, nella versione emendata dalla L.R. n. 7/2013 che, per contro, riconosce invece espressamente il diritto al subentro "in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, penultimo periodo";

VERIFICATA, sulla base della documentazione acquisita agli atti, la sussistenza di tutti i requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 19 della Legge Regionale del 18.12.2007, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 165/01;

VISTA

- la Legge Regionale n. 12/96;
- la Legge Regionale n. 29/96;
- la delibera dell'A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;
- la delibera dell'A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
- la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.";

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. di riconoscere in favore del sig. Tedone Vito, nato a Potenza il 14.11.1983, quale familiare convivente dell'originario assegnatario alla data del decesso, il diritto alla voltura del contratto relativo all'alloggio ubicato in Potenza al Viale Firenze n. 96, interno n. 4;
2. di procedere, per l'effetto, alla stipulazione del contratto;
3. di subordinare la efficacia del presente provvedimento al pagamento di tutti i canoni e spese accessorie eventualmente dovuti.

La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, è immediatamente esecutiva e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE

(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to: Vincenzo Pignatelli

OGGETTO: Legge Regionale del 18.12.2007, n. 24 - art. 19, comma 3°.
SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IN FAVORE DEL SIG. TEDONE
VITO.

L'ESTENSORE DELL'ATTO (rag. Vito LUONGO) F.to: Vito Luongo

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(rag. Vito LUONGO)

F.to: Vito Luongo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

Entrate:

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"
IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data _____

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE
(arch. Michele BILANCIA)

Data _____

F.to: Michele Bilancia